

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 64° - Numero 36

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 13 agosto 2010

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 5 agosto 2010, n. 17.

Regolamento di attuazione della legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante “Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 5 agosto 2010, n. 17.

Regolamento di attuazione della legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante "Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, recante Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all'industria ed al commercio;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio;

Visto l'art. 56 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Vista la legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e, in particolare, il comma 4 dell'art. 1 che prevede l'adozione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive e previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana, di un regolamento che determini le disposizioni applicative ed individui gli organi regionali competenti nel rispetto delle loro attribuzioni, nonché l'art. 5 della stessa legge secondo cui "le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 4 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 1";

Visto il parere della commissione III "Attività produttive" dell'Assemblea regionale siciliana reso nella seduta n. 150 del 30 giugno 2010;

Visto il parere n. 890/10 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana reso nell'adunanza del 12 luglio 2010;

Considerato che in merito all'art. 11 dello schema di regolamento, nei confronti del quale il C.G.A. non ne ha condiviso l'impostazione "che sposta l'entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 580/93 nella sua interezza a 90 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico", la Giunta regionale ha ritenuto di confermare "la previsione di slittamento a 90 giorni al fine di consentire il conseguente adeguamento che dovrà essere apportato all'elenco predisposto sulla base dei criteri e requisiti occorrenti per l'individuazione dei segretari generali delle camere.";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 294 del 29 luglio 2010;

Su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive;

Emana il seguente regolamento:

Titolo I

Principi generali

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento attua il nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella Regione, determinandone le modalità applicative ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regio-

nale 2 marzo 2010, n. 4 e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale.

Titolo II

Disposizioni applicative e competenze

Art. 2.

Natura e sede

(Art. 1, legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato all'art. 1, comma 1, decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23)

1. Le camere di commercio, quali enti pubblici dotati di autonomia funzionale, svolgono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

2. Le camere di commercio siciliane e l'Unione regionale delle camere di commercio della regione, di seguito denominata «Unioncamere Sicilia», nonché i loro organismi strumentali, fanno parte del sistema camerale italiano come definito dall'art. 1, comma 2, legge 29 dicembre 1993, n. 580, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia, dell'area metropolitana o di area omogenea del territorio, individuate ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Compiti e funzioni

(Art. 2, legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le camere di commercio deliberano l'adeguamento delle disposizioni statutarie concernenti le attribuzioni, i compiti e le funzioni dell'ente camerale alle disposizioni dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

2. Le camere di commercio nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese sono tenute ad avviare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutte le valutazioni, anche di tipo economico, relative alle finalità ed agli effetti dell'applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, trasmettendone i risultati, entro i successivi 30 giorni, all'Unione regionale, a Unioncamere, al Ministero dello sviluppo economico e all'Assessorato regionale delle attività produttive.

3. Le camere di commercio e l'Unione regionale possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e possono, in applicazione dell'art. 2 della legge n. 580/93, costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

Art. 4.

Potestà statutaria e regolamentare

(Art. 3, comma 1, legge 29 dicembre 1993, n. 580
come modificato all'art. 1, comma 3,
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23)

1. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le camere di commercio che non vi abbiano già provveduto sono tenute a pubblicare lo statuto sul proprio sito internet istituzionale. Entro lo stesso termine le camere di commercio sono altresì tenute ad inviare lo statuto, sia in forma cartacea sia in forma elettronica, al Ministero dello sviluppo economico.

2. Gli statuti di nuova approvazione o comunque modificati dovranno essere pubblicati e trasmessi con le stesse modalità entro 15 giorni dalla relativa deliberazione.

3. Le camere di commercio, anche sulla base dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., sono tenute ad adeguare gli statuti alla disposizione dell'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, mediante l'introduzione di disposizioni atte ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti.

Art. 5.

Composizione del consiglio

1. Per la composizione del consiglio, gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, depositati presso le camere di commercio per le opportune verifiche ivi previste al comma 2, devono contenere tutti gli elementi essenziali alla certificazione del rapporto associativo, ivi compresa la correttezza contributiva, essere coincidenti con il registro delle imprese attive e risultare in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi di versamento dei diritti camerali.

Art. 6.

Vigilanza

(Art. 5, legge regionale 4 aprile 1995, n. 29
e successive modifiche ed integrazioni come sostituito
dall'art. 2, legge regionale 2 marzo 2010, n. 4)

1. Sino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge regionale come sostituito dall'art. 2, legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio resta disciplinata ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2.

Art. 7.

Unione regionale

(Art. 6, legge 29 dicembre 1993, n. 580
come sostituito dall'art. 1, comma 8,
del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23)

1. Le camere di commercio sono associate, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 ed ai sensi dell'art. 36 del codice civile, nell'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione siciliana, la cui denominazione abbreviata è "Unioncamere Sicilia", che svolge i compiti e le funzioni previste dalla legge e dallo statuto.

2. Il finanziamento ordinario dell'Unione regionale è assicurato da un'aliquota delle entrate delle camere di commercio associate, come definite per l'Unioncamere ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dalle entrate e dai contributi per attività svolte per conto della regione ed altri enti pubblici o privati.

Art. 8.

Consiglio

(Art. 10, legge 29 dicembre 1993, n. 580
come sostituito dall'art. 1, comma 11,
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23
e come modificato dall'art. 1, comma 2,
legge regionale 2 marzo 2010, n. 4.
Artt. 11 e 12, legge 29 dicembre 1993, n. 580
come sostituiti dall'art. 1, commi 12 e 13,
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23)

1. I criteri generali per la ripartizione dei consiglieri prevista dall'art. 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e come modificato dall'art. 1, comma 2, legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, sino all'emanazione del decreto previsto dal nuovo testo dell'art. 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono definiti dal regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Regione 8 aprile 1997, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Sino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 11, comma 1, lett. e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il consiglio determina gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio sulla base dei criteri stabiliti a norma dell'art. 26, comma 11, legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dal D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363, recante il "regolamento di semplificazione del procedimento amministrativo per la determinazione dei compensi ai presidenti ed ai componenti degli organi delle camere di commercio".

3. Sino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 3, comma 12, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, i tempi, i criteri e le modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio sono disciplinati dai decreti presidenziali 14 giugno 1997, n. 45 e 26 maggio 2003, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, e dai relativi provvedimenti attuativi.

4. Il presidente della camera di commercio dà avvio alle procedure previste dal D.P.Reg. 14 giugno 1997, n. 45, 180 giorni prima della scadenza del consiglio, pubblicando apposito avviso all'albo camerale e dandone contestuale comunicazione all'Assessorato delle attività produttive.

5. Salva ogni altra disposizione regolamentare, l'Assessorato delle attività produttive provvede agli adempimenti di propria competenza entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dall'acquisizione delle designazioni.

6. Il consiglio è nominato con decreto dal Presidente della Regione.

Art. 9.

Organi camerali

(Art. 3, decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
Disposizioni transitorie)

1. Gli organi delle camere di commercio già insediati alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

2. Le incompatibilità, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dalla legge regionale 2 marzo 2010, n. 4 per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento vengono completate secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio.

4. Sono fatti salvi l'applicazione ed il recepimento successivi dei decreti e dei regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

Art. 10.

Revisori dei conti

(Art. 17, legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 come modificato dall'art. 4, legge regionale 2 marzo 2010, n. 4)

1. Le disposizioni di cui all'art. 17, legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 come modificato dall'art. 4, legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, in materia di nomina, designazione, poteri ed attività del Collegio dei revisori dei conti delle camere di commercio, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, salva l'applicazione del precedente articolo 8, comma 1.

2. L'Assessore regionale per le attività produttive è tenuto ad emanare il decreto di cui all'articolo 4, comma 5, dell'art. 17 art. 17, legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 come modificato dall'art. 4, legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, concernente i contenuti in base ai quali è redatta la relazione di cui al comma 4 della stessa norma, nonché eventuali modalità operative per lo svolgimento dei compiti del collegio, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11.

Segretario generale

(Art. 20, legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall'art. 1, comma 20, decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Disposizioni transitorie)

Le disposizioni dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo 1, comma 20, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 si applicano decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 20.

Titolo III Disposizioni finali

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Palermo, 5 agosto 2010.

LOMBARDO

Assessore regionale per le attività produttive

VENTURI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 11 agosto 2010, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 80.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note alle Premesse:

— Il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 reca "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all'industria ed al commercio." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 maggio 1950, n. 118.

— La legge 29 dicembre 1993, n. 580 reca "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 gennaio 1994, n. 7, S.O.

— La legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 reca "Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 8 aprile 1995, n. 18.

— L'art. 56 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007", così dispone:

«Disposizioni relative alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. — 1. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si applica il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive modifiche ed integrazioni.»

— Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 reca "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 febbraio 2010, n. 46.

— L'art. 1 e l'art. 5 della legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante "Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura", così rispettivamente dispongono:

«Art. 1

Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale e ad esse si applicano, in quanto compatibili con l'ordinamento regionale, le disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, con le modifiche introdotte dai commi 2 e 3, e le disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio, 2009, n. 99", eccetto per le materie di cui agli articoli 5, 6 e 17, come modificati dalla presente legge, all'articolo 13, all'articolo 19 e al titolo IV della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono abrogate le rimanenti disposizioni della medesima legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dalla presente legge, dopo la parola "turismo" sono aggiunte le parole "della pesca".

3. All'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dalla presente legge, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Nel caso in cui nessun membro della giunta sia eletto in rappresentanza del settore della pesca, la giunta è integrata da un rappresentante di quest'ultimo settore purché sia presente nel consiglio, con funzioni consultive sulle proprie materie e senza oneri di alcun tipo per la camera di commercio".

4. Con regolamento, adottato su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le disposizioni applicative e sono individuati gli organi regionali competenti nel rispetto delle loro attribuzioni".

Art. 5

Decorrenza

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 4 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 1.».

Nota all'art. 1, comma 1:

Per l'art. 1 e l'art. 5 della legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante "Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura", vedi note alle Premesse.

Nota all'art. 2, rubrica e comma 2:

L'art. 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", così dispone:

«Natura e sede. – 1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: «camere di commercio», sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

2. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata: «Unioncamere», nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area metropolitana di cui all'articolo 22 del testo unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. La costituzione di nuove province non determina obbligatoriamente l'istituzione di nuove camere di commercio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere disposta l'istituzione di camere di commercio nelle nuove province solo se in ciascuna camera di commercio interessata dal provvedimento risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese almeno 40.000 imprese e sia comunque assicurato il raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico.

5. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati i criteri e le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti.».

Nota all'art. 2, comma 1:

L'art. 118 della Costituzione così recita:

«Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».

Nota all'art. 2, comma 3:

La legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 reca "Istituzione della provincia regionale" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 8 marzo 1986, n. 11.

Nota all'art. 3, rubrica e commi 1, 2 e 3:

L'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", così dispone:

«**Compiti e funzioni.** – 1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà.

2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a:

a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;

c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;

d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;

e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;

f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;

g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;

h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;

m) raccolta degli usi e delle consuetudini;

n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

3. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alle lett. g), h), i) e l) obbligatoriamente in forma associata.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.

5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

6. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. La programmazione degli interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c), formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle Regioni.

8. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

9. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunemente interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.».

Nota all'art. 4, rubrica e comma 3:

L'art. 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", così dispone:

«**Potestà statutaria e regolamentare.** – 1. In conformità ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare. Lo statuto disciplina, tra l'altro, con riferimento alle caratteristiche del territorio:

a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;

b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;

c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;

d) le forme di partecipazione.

2. Lo statuto stabilisce, altresì, anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cui all'articolo 10, comma 3, norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti.

3. Lo statuto è approvato dal consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Lo statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della camera di commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.».

Nota all'art. 5, comma 1:

L'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", così dispone:

«**Costituzione del consiglio.** – 1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonché dalle orga-

nizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 6.

2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio e alle modalità per esperire i ricorsi relativi all'individuazione della rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché all'elezione dei membri della giunta.

4. Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale.

5. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 5, prevedendo in particolare:

a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;

b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;

c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.»

Note all'art. 6, rubrica e comma 1:

— L'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante "Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio", così dispone:

«*Vigilanza.* – 1. La vigilanza sull'attività delle camere spetta all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che ogni anno presenta all'Assemblea regionale una relazione generale sulle loro attività.

2. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché della dotazione complessiva del personale, e quelle di variazione del bilancio preventivo e di costituzione di aziende speciali sono trasmesse all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

3. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta giorni per le delibere di variazione del bilancio preventivo, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca non ne disponga, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità ovvero il rinvio alla camera per il riesame.

4. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può sospendere i termini di cui al comma 3 per una sola volta e per un periodo di pari durata.

5. Le delibere riesaminate dalle camere sono soggette unicamente al controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate.»

— Per l'art. 56 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007", vedi note alle Premesse.

Note all'art. 7, rubrica e comma 1:

— L'art. 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", così dispone:

«*Unioni regionali.* – 1. Le camere di commercio sono associate in unioni regionali, costituite ai sensi del codice civile, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale.

2. L'attività delle unioni regionali è disciplinata da uno statuto deliberato con il voto dei due terzi dei componenti dell'organo assembleare.

3. L'organo assembleare dell'Unioncamere, su proposta dell'organo di amministrazione, individua i principi e le linee guida cui gli statuti delle unioni regionali si devono attenere.

4. Le camere di commercio possono avvalersi delle unioni regionali per l'esercizio di compiti e funzioni di cui all'articolo 2.

5. Le unioni regionali possono formulare pareri e proposte alle regioni sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese. Le regioni possono prevedere la partecipazione delle unioni regionali alle fasi di consultazione e concertazione riguardanti materie di comune interesse.

6. Le unioni regionali svolgono funzioni di osservatorio e di monitoraggio dell'economia regionale.

7. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere di commercio è assicurato da un'aliquota delle entrate, come definite per l'Unioncamere ai sensi dell'articolo 7, comma 7, delle camere di commercio associate e dalle entrate e dai contributi per attività svolte per conto della regione ed altri enti pubblici o privati"».

— L'art. 36 del codice civile così dispone:

«*Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.* – L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.»

Nota all'art. 7, comma 2:

L'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", così dispone:

«*Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.* – 1. L'Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.

2. L'Unioncamere esercita, altresì, le funzioni eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo economico.

3. Al fine del coordinamento delle iniziative, l'Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli.

4. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte salve le finzioni di indirizzo delle competenti autorità statali e regionali.

5. Lo statuto di Unioncamere è deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'organo assembleare competente, composto dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (11).

6. Fanno parte dell'organo di amministrazione dell'Unioncamere, oltre ai rappresentanti delle camere di commercio come individuati dallo Statuto, tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata.

7. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere è rappresentata da un'aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria delle camere di commercio.»

Note all'art. 8, rubrica e comma 1:

— L'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", così dispone:

«*Consiglio.* – 1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;

b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;

c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.

2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.

4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.

5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.

6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

7. Il consiglio dura in carica cinque anni.»

— Per l'art. 1 della legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante "Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura", vedi note alle Premesse.

Nota all'art. 8, comma 1:

Il decreto del Presidente della Regione 8 aprile 1997, n. 21 reca "Regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei settori economici." ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 5 luglio 1997, n. 33.

Nota all'art. 8, rubrica e comma 2:

L'art. 11 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", così dispone:

«Funzioni del consiglio. — 1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) predisporre e delibera lo statuto e le relative modifiche;
- b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;
- c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio;
- d) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;
- e) determina gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.»

Nota all'art. 8, comma 2:

— L'art. 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:

«Enti vigilati. — 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

"2 bis. La relazione previsionale e programmatica individua altresì per un arco temporale compreso fra tre e cinque anni l'evoluzione prevista per le principali grandezze economiche e finanziarie dei bilanci dell'ente, insieme alle azioni che l'ente intraprende per il miglioramento dei livelli di autosufficienza economica e finanziaria, con l'esplicitazione in termini quantitativi degli effetti di tali azioni sulle variabili economiche e finanziarie.

2 ter. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, l'organo regionale di vigilanza fissa, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per gli enti, aziende ed istituti vigilati, specifici obiettivi di gestione con valenza finanziaria, indicando la cadenza delle verifiche periodiche.

2 quater. Entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, gli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti generali o figure apicali vengono modificati o integrati sulla scorta della relazione programmatica e degli obiettivi assegnati ai sensi del comma 2 ter, al fine dell'effettiva realizzazione dei risultati ivi indicati come conseguibili.

2 quinquies. Accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ente, l'Assessore competente, previa delibera di Giunta, procede allo scioglimento o alla rimozione degli organi di amministrazione responsabili dell'inadempimento.

2 sexies. Gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale.»

2. Fermi restando la riduzione di spese e l'incremento di entrate previsti per l'esercizio finanziario 2002 rispettivamente dai commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, aggiunti con il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le riduzioni dei contributi regionali derivanti dalla mancata ottemperanza a dette disposizioni, gli enti, le aziende e gli istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale ai quali la Regione eroga contributi o trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o per il pareggio del bilancio adeguano le spese e le entrate secondo le disposizioni dei commi seguenti.

3. Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 il livello massimo di spese per acquisto di beni e servizi non può superare l'ammontare delle medesime spese sostenute nell'esercizio finanziario 2001, come risultante dal conto consuntivo, ridotto rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento. Per gli enti che non realizzino detta riduzione di spese, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridot-

ti di una percentuale pari a quella della mancata riduzione fino al massimo rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il bilancio regionale.

4. Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 il livello minimo delle entrate autonome è determinato aumentando le medesime entrate accertate nell'esercizio 2001, secondo le risultanze del conto consuntivo, rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento. Per gli enti che non realizzino detto incremento di entrate, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella del mancato incremento fino al massimo rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il bilancio regionale.

5. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole "di cui ai commi 2 e 3" sono sostituite con le parole "di cui al comma 2".

6. Il comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

"6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l'avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l'importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale."

7. In deroga agli articoli 2 e 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e recepito, con modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, fermo restando il limite massimo di durata in carica dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, fissato in cinque anni dal sesto comma dell'articolo 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso di cessazione del mandato degli organi istituzionali preposti per legge alla designazione dei presidenti, dei vicepresidenti e degli altri componenti dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, questi ultimi restano prorogati sino alla nuova nomina da parte degli organi istituzionali predetti e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti dei comitati direttivi dei consorzi delle aree di sviluppo industriale.

8. La disposizione di cui all'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, deve intendersi nel senso che le norme ivi richiamate sono estese ai presidenti degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione anche se già insediati alla data di entrata in vigore della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

9. Nell'ambito delle proprie attribuzioni concernenti il livello di realizzazione dell'incremento delle entrate della Regione, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce semestralmente alla Giunta regionale in ordine alla situazione finanziaria della liquidazione degli enti di cui alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, acquisendo, dal commissario liquidatore, stati di avanzamento trimestrali delle liquidazioni.

10. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a stipulare convenzioni con le articolazioni regionali delle associazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 per lo svolgimento della revisione ordinaria alle società cooperative non aderenti alle Associazioni stesse. Le convenzioni devono basarsi sugli stessi criteri in atto vigenti e definiti dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

11. In ragione dell'autonomia finanziaria delle camere di commercio stabilita dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, articolo 18, è recepito il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 363.

12. Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può essere comandato personale appartenente ad enti pubblici anche economici nonché ad amministrazioni ed enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia e ad uffici statali, nella misura massima di 20 unità, da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento presso cui il personale è comandato. Gli oneri per il trattamento principale sono a carico dell'Amministrazione di destinazione. Al personale di cui al presente comma, con qualifica non dirigenziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41".

— Il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363 reca "Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai

presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio" ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 ottobre 2001, n. 232.

Nota all'art. 8, rubrica:

Per l'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", vedi nota all'art. 5, comma 1.

Nota all'art. 8, comma 3:

— Il decreto presidenziale 14 giugno 1997, n. 45 reca "Regolamento di esecuzione dell'art. 12, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente procedure di nomina dei componenti il consiglio e la giunta camerale." ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 22 novembre 1997, n. 65.

— Il decreto presidenziale 26 maggio 2003, n. 14 reca "Modifica del D.P.Reg. 14 giugno 1997, n. 45, recante il regolamento di esecuzione dell'art. 12, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente procedure di nomina dei componenti il consiglio e la giunta camerale." ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 12 settembre 2003, n. 40.

Nota all'art. 8, comma 4:

Per il decreto presidenziale 14 giugno 1997, n. 45, recante "Regolamento di esecuzione dell'art. 12, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente procedure di nomina dei componenti il consiglio e la giunta camerale.", vedi nota all'art. 8, comma 3.

Nota all'art. 9, rubrica:

L'art. 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99", così dispone:

«Disposizioni transitorie. – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge. Alla successiva scadenza degli organi gli enti di cui al comma 3 avviano le procedure per la sostituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal presente decreto legislativo.

2. Entro il termine di cui al comma 1, primo periodo, gli enti di cui al comma 3 adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificate e integrate dal presente decreto legislativo.

3. Gli organi degli enti del sistema camerale italiano già insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

4. Le incompatibilità, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dal presente decreto legislativo per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo.

5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerale in corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, vengono completate secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio. Le gestioni commissariali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino all'esaurimento del relativo mandato.

6. Ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continua a d applicarsi la disposizione transitoria di cui al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

7. Le disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, come modificato dall'articolo 1, comma 20, del presente decreto, si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 20.»

Nota all'art. 9, comma 2:

La legge regionale 2 marzo 2010, n. 4 reca "Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura" ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 5 marzo 2010, n. 11.

Nota all'art. 9, comma 3:

Per gli articoli 10 e 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", vedi rispettivamente nota all'art. 8, rubrica e comma 1 e nota all'art. 5, comma 1.

Nota all'art. 10, rubrica e commi 1 e 2:

L'art. 17 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 recante "Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio", così dispone:

«Collegio dei revisori dei conti. – 1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal Presidente della Regione, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e da due membri supplenti. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti. Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori dei conti di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato. Il collegio nomina al proprio interno il presidente. I revisori devono risiedere nella regione ove ha sede la camera.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.

3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera.

4. Il collegio dei revisori dei conti collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo. Il collegio dei revisori dei conti redige una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni.

5. Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. I revisori dei conti ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione ne riferiscono immediatamente al consiglio.

7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.»

Nota all'art. 11, rubrica e comma 1:

L'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", così dispone:

«Segretario generale. – 1. Al segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, competono le funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il segretario generale sovrintende altresì al personale delle camere di commercio.

2. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra gli iscritti in un apposito elenco.

3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti, a domanda:

a) i dirigenti delle Camere di commercio, delle Unioni regionali delle Camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo;

b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, provenienti da imprese pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità ai principi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono definiti criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo e per la tenuta dell'elenco medesimo.

5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere all'ampliamento della pianta organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3 vengano nominati segretari generali. Nulla è innovato in ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.»

(2010.32.2329)056